

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Assessorato All'Urbanistica e all'Edilizia


Legge 865/71 - Art. 27 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Località "PARITI" RIAPPROVAZIONE E VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G.

IL SINDACO

Angelo RICCARDI

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Arch. Matteo CLEMENTE



TAVOLA

TITOLO

SCALA



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Settore Industriale - Commerciale

I PROGETTISTI

Geom. VITULANO Gaetano

Arch. SALVEMINI Ciro

IL DIRIGENTE

IL R.U.P.

Ing. SPAGNUOLO Giovanni

Ing. SPAGNUOLO Giovanni

P.I.P. - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE E SERVIZI

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

- Art. 1 Nell'area P.I.P. sono consentite le costruzioni attinenti al carattere della zona riguardanti insediamenti industriali, commerciali e attività di servizi, questi ultimi indicati all'allegato B di cui alla convenzione sottoscritta tra le banche concessionarie e il Ministero del Bilancio per l'istruttoria dei Contratti d'Area di cui all'art. 2 della legge 662/96 e alla delibera CIPE del 11/03/1997, comprese le attività alberghiere connesse al servizio mensa. Esse non potranno comprendere locali per abitazione, se non quelli per il custode in misura di una unità abitativa per ogni singolo lotto di piano di lottizzazione e/o accorpamenti di lotti, la cui dimensione non potrà superare i 95 mq. di superficie netta. Saranno preferiti insediamenti di attività a basso impatto ambientale prevedendo, in sede di assegnazione dei lotti, titoli di preferenza.
- **Art. 2** Il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie netta del lotto è pari al 40%. Si intende superficie netta la superficie fondiaria del lotto (SF).
- **Art. 3** L'indice di fabbricabilità fondiario e di 3 mc/mg.
- **Art. 4** L'estensione minima del lotto, al netto delle strade e fasce di rispetto, è di 2.000 metri quadrati.
- Art. 5 L'altezza massima degli edifici industriali, commerciali e attività di servizi non potrà superare m. 10,00. E' possibile concedere deroghe solo per opere strettamente connesse ai cicli di lavorazione, e comunque su approvazione dei competenti Organi Tecnici. Il numero massimo dei piani fuori per le attività commerciali e di servizi è di n.2.
- Art. 6 I fabbricati non potranno essere ubicati a filo confine, ma dovranno distanziarsene in misura non inferiore a m. 5,00. E' possibile l'edificazione sul confine nel solo caso in cui non si possa sfruttare completamente l'intera volumetria derivante dall'indice di fabbricabilità fondiaria. In tal caso, previo accordo con il confinante, i fabbricati di due lotti adiacenti potranno essere realizzati entrambi sul confine comune. I fabbricati dovranno distaccarsi dal ciglio stradale di m. 12,00 per le strade di larghezza pari a m.12,00 e di m. 10,00 per quelle di larghezza pari a m. 10,00. Il distacco tra fabbricati all'interno del lotto non dovrà essere inferiore a m. 10,00.
- Art. 7 Le recinzioni di delimitazione dei singoli lotti, salvo ulteriore, diversa disposizione derivante da norme e/o prescrizioni di natura paesaggistico/ambientale, dovranno essere basse ed in nessun caso superare i m. 1,80 di altezza fuori terra. Sul fronte stradale saranno eseguite in muretto a secco per un'altezza massima di m. 1,20 e saranno completate da una rete metallica. Le recinzioni potranno essere arretrate dal filo della fascia di rispetto stradale. In tal caso le zone risultanti dagli arretramenti dovranno essere sistemate a verde o a parcheggio dagli assegnatari del lotto interessato, che ne avranno poi cura e manutenzione.
- Art. 8 Le fasce di rispetto stradale saranno pari a m. 6,00 per lato per strade larghe 12,00 m. e m. 3,00 per lato per strade larghe m. 10,00 compatibilmente con le canalizzazioni interrate, i marciapiedi, eventuali vincoli strutturali connessi alla realizzazione delle strade dovranno essere sistemate a verde ed alberate con essenze previste dalle presenti N.T.A., ad eccezione dei varchi per l'accesso ai lotti e delle attrezzature per vendita carburanti, che complessivamente non potranno occupare più del 30% della superficie dell'intera fascia.

- Art. 9 Le fasce di rispetto non occupate dai servizi previsti dall'art. 8, dovranno essere sistemate a verde ed alberate, con specie indicate dall'organo tecnico comunale, dai proprietari del lotto fronteggiante, che ne avranno poi cura. Un lotto potrà avere uno o più accessi in funzione della sua estensione. Dette fasce di arretramento potranno essere utilizzate per l'installazione di canalizzazioni di servizio, piste ciclabili e piazzali per la fermata di mezzi pubblici.
- Art. 10 La superficie del lotto non coperta dai fabbricati e da impianti sarà tutta convenientemente sistemata, secondo apposito progetto che verrà approvato dai competenti organi tecnici comunali. Almeno il 20% della superficie totale del lotto deve essere sistemata a verde ed alberata. Le strade ed i piazzali interni debbono essere asfaltati o pavimentati, cordonati e sistemati per lo scolo delle acque piovane.
- Art. 11 E' consentita la costruzione di edifici per uffici e abitazione per il custode nella misura massima indicata al precedente articolo 1 nell'ambito della cubatura realizzabile. Se tali edifici costituiscono autonomi corpi di fabbrica potranno essere realizzati su due piani fuori terra e non dovranno avere un'altezza superiore a m. 7,60.
- Art. 12 Sempre nei limiti della cubatura max prescritta è consentita la costruzione a filo di recinzioni, con fronte su strada, di piccoli edifici per portineria, spogliatoi e locali per esposizione e vendita, purché l'altezza non superiore a m. 4.00 f.t. e di lunghezza non superiore a 1/3 del fronte su strada del lotto ed in ogni caso con distacco dai confini laterali di m. 5.00.
- Art. 13 Non sono ammesse costruzioni accessorie addossate ai confini di proprietà ad eccezione di tettoie per parcheggio di automezzi che dovranno essere realizzate con pali in legno o ferro verniciato ancorati al pavimento, collegati alla sommità da travi con sovrastante una copertura leggera, priva di qualsiasi chiusura laterale, d'altezza non superiore a m. 3,50 e con distacco minimo dall'edificio principale di m. 5,00.
- Art. 14 I camini industriali debbono avere altezza strettamente appropriata alla loro funzione, essere muniti di parafulmine e di depuratore di fumo, secondo le leggi e i regolamenti igienico-sanitari vigenti.
- Art. 15 I parcheggi privati interni ai lotti dovranno avere una superficie minima di mq. 15 ogni 100 metri quadrati di area del lotto per gli opifici industriali, mq. 1 ogni mq. 3 di superficie utile di solaio per gli edifici commerciali e mq. 1 per ogni 10 metri cubi di costruzione per gli uffici e abitazione custode.
- **Art. 16** Aree per servizi di interesse generale.

I suddetti servizi pubblici saranno ubicati nelle zone previste in apposita tavola di zonizzazione; tali aree saranno utilizzate a cura dell'Amministrazione Comunale di Manfredonia secondo il programma delle opere pubbliche approvate dal Consiglio Comunale.

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 17 Progettazione del verde

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica che su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

Le aree interne ai lotti privati e gli spazi pubblici destinati a verde, dovranno essere alberati con essenze diverse da quelle piantumate lungo le strade pubbliche.

La progettazione delle aree a verde interne ai singoli lotti dovrà garantire un adeguato inserimento ambientale dell'oggetto edilizio, insieme con la progettazione dei volumi, la

scelta dei materiali e di quant'altro utile al fine di assicurare un intervento edilizio armonioso e poco impattante da un punto di vista paesaggistico.

A tal fine nella formazione e sistemazione delle aree a verde private:

- Dovranno prediligersi piante erbacee/arbustive del luogo;
- Dovrà essere garantita la mitigazione dell'effetto noto come "isola di calore", nonché la conservazione, per quanto possibile della naturalità e permeabilità del sito:
- Dovranno essere garantite adeguate barriere lineari lungo le sorgenti inquinanti, ove presenti, per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;
- Dovranno essere opportunamente mascherati quegli interventi produttivi, che per esigenze tecniche e funzionali legate alla tipologia di lavorazione e attività, non siano in grado di garantire una ottimale integrazione paesaggistico – ambientale, attraverso la piantumazione di barriere di vegetazione autoctona;
- È vietata la piantumazione di specie arboree/arbustive estranee al paesaggio del SIC/ZPS.
- Negli spazi dedicati a verde, il numero degli alberi da mettere a dimora (solo specie autoctone) non potrà essere inferiore a 4 per 100 metri quadrati di superficie a verde, mentre per le specie arbustive la quantità minima sarà di 25 per ogni 100 metri quadrati.

Le sole specie autoctone che potranno essere utilizzate per la progettazione e sistemazione a verde sono di seguito elencate:

ALBERATURE

- Celtis australis
- Pistacia lentiscus
- Phillyrea angustifolia
- Rhamnus ataternus
- Olea oleaster
- Quercus ilex
- Arbutus unedo
- Pistacia terebinthus
- Pyrus amygdaliformis
- Pinus Halepensis
- Roverella (Ostrya carpinifolia)
- Tilia cordata

ARBUSTI

- Ginestra
- Biancospino
- Olivastro
- Lentisco
- Ginestra
- Tamerice

Sono ammesse altresì specie se previste dal Piano di Gestione delle aree SIC/ZPS.

I progetti di sistemazione delle aree a verde saranno sottoposti all'approvazione degli uffici comunali competenti.

Art. 18 Tutela e manutenzione del verde

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che

rappresentino insuperabile ostacolo per la circolazione stradale e pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Art. 19 Inserimento ambientale delle costruzioni

Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, dovranno inserirsi convenientemente nell'ambiente naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. In particolare dovranno, in ottemperanza ai dettami del Regolamento SIC "Valloni e steppe pedegarganiche":

- essere utilizzate rampicanti di specie autoctone certificate sulle superfici esposte delle costruzioni;
- essere evitate vetrate a vista;
- essere realizzati interventi di ingegneria naturalistica sulle scarpate dei rilevati di terrazzamento, privilegiando l'utilizzo della pietra a vista inframezzata da piante erbacee/arbustive del luogo;

Inoltre particolare attenzione dovrà essere posta alla scelta dei cromatismi, che dovranno essere idonei alla migliore integrazione nel contesto ambientale, evitando contrasti e colori eccessivi, optando per una gamma cromatica ridotta ed un numero limitato di toni, per non creare confusione e non produrre una saturazione visiva. La gamma cromatica dovrà identificare i colori dell'ambiente agricolo circostante per stabilire un'integrazione visiva dell'area produttiva. Per una corretta relazione, sarà sufficiente utilizzare i toni naturali e organici del suolo e definire una paletta di colori che si legherà all'ambiente producendo un effetto "imitazione". La scelta della gamma cromatica dovrà essere sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

Art. 20 Requisiti energetici degli edifici

I nuovi interventi edilizi e quelli oggetto di ristrutturazione totale hanno l'obbligo di:

- adottare tecniche di isolamento finalizzate a minimizzare i consumi energetici e le dispersioni termiche:
- adottare tecniche proprie della bioarchitettura per la limitazione dei consumi energetici, il riciclo delle acque e lo sfruttamento dell'energia solare;
- impiegare il tetto degli edifici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare e fotovoltaico).

A tal fine i progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma dovranno essere integrati con uno studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico) con l'obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante.

I moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica potranno essere installati oltre che sulle coperture degli edifici, anche su pensiline di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali.

Il fabbisogno energetico per i consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, dovrà essere coperto per almeno il 35% da produzione da fonte rinnovabili. Fanno eccezione i fabbricati per attività produttive. La regola si applica comunque alle porzioni di fabbricato che sono abbinate alla attività produttiva, ma che hanno diversa destinazione d'uso, come ad esempio uffici o residenze annesse a capannoni industriali. Sono pure comprese dalla presente regola le ristrutturazioni di fabbricati produttivi a cui venga cambiata la destinazione d'uso.

<u>Prescrizioni minime per gli edifici produttivi</u>. Al fine di limitare il surriscaldamento estivo gli edifici destinati ad attività produttiva devono avere, oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale sul risparmio energetico, coperture la cui superficie abbia fattore di

assorbimento α < 0,3, come ad esempio coperture bituminose grigio chiaro o tegole chiare.

Art. 21 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.

Le aree libere inedificate o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.

Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente. In caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 22 Materiali da costruzione

I materiali da costruzione dovranno garantire coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in esterno.

È fatto l'obbligo di utilizzare malte, pavimentazioni, pitture e intonaci, contenenti sostanze foto catalitiche con Biossido di Titanio per la riduzione di ossidi di azoto NOX VOC e altri inquinanti atmosferici.

TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Art. 23 Limitazione operazioni movimento terra

Nella progettazione dei lotti industriali/artigianali/industriali particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento del oggetto edilizio nel contesto ambientale di riferimento. Dovrà essere rispettata l'altimetria delle aree, limitando le movimentazioni di terreno e la formazione di rilevati allo stretto indispensabile. Dovranno essere categoricamente evitate le formazioni di terrazzamenti per il superamento di dislivelli altimetrici, quanto piuttosto adottati accorgimenti progettuali e soluzioni tecniche che rispettino la configurazione altimetrica del terreno.

Art. 24 Gestione dei materiali edili

I progetti edilizi sia pubblici che privati dovranno essere accompagnati da tavole tecniche con la indicazione del bilancio di produzione (espresso in metri cubi) di materiale di scavo e/o di demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinate al riutilizzo all'interno del cantiere:
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- le quantità dei rifiuti non utilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologia di impianto).

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive

produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica.

Art. 25 Smaltimento rifiuti

All'interno di ogni lotto dovranno essere previsti adeguati contenitori per lo smaltimento temporanei dei rifiuti differenziati. Tali rifiuti saranno poi conferiti, da imprese specializzate, presso il centro di raccolta rifiuti dell'ASE (Azienda Speciale Ecologica).

Art. 26 Dispositivi obbligatori per il contenimento dei consumi energetici

Ogni opificio produttivo e/o commerciale con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati, intendendosi per superficie coperta sia quella produttiva che quella destinata ad uffici, alloggio custode ed altro, con esclusione delle superfici accessorie (tettoie, ecc...), dovrà essere dotato di appositi dispositivi elettrici per la ricarica dei veicoli idonei a permettere la connessione di una vettura dagli spazi a parcheggio coperto o scoperto, siano essi pertinenziali o no.

Art. 27 Insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie dovranno essere realizzati con materiali, colori e texture coerenti con l'insieme dell'edificio. Ove possibile, l'illuminazione deve essere integrata alla cartellonistica pubblicitaria.

Non sarà ammessa la pubblicità al di fuori dei fabbricati produttivi o comunque l'installazione di cartellonistica motorizzata che rechi disturbo all'ambiente.

Il progetto relativo alle insegne pubblicitarie dovrà essere sottoposto all'approvazione degli uffici comunali competenti.

Art. 28 Trattamento e riutilizzo acque meteoriche

Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali.

Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo, le acque di prima pioggia, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, possono essere recapitate nella rete fognaria nera, previo parere del Soggetto Gestore, se il sistema fognario/depurativo risulti compatibile ed idoneo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari dello stesso Soggetto Gestore. Le acque di prima piaggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possono pregiudicare il conseguimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori sono soggette alle disposizioni di cui al Capo II del R.R. n. 26 del 09.12.2013. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico fisiche e biologiche per gli usi previsti.

L'obbligo di riutilizzo vige per nuovi edifici ed installazioni.

È fatto obbligo, altresì, di riutilizzare le acque di processo e/o raffreddamento degli impianti.

Unitamente al progetto edilizio, l'interessato dovrà presentare il progetto per la raccolta, trattamento ed erogazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento.

Art. 29 Reti e impianti tecnologici (regolamento piano di gestione dei SIC/ZPS)

E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:

- a) destinati esclusivamente all'autoconsumo:
- b) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;
- c) realizzati sulle coperture degli edifici, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
- d) su aree industriali dismesse.

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici.

Art. 30 Parcheggi in spazi privati

La pavimentazione dei parcheggi negli spazi privati dovrà essere realizzata con materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni a trama aperta con sottofondo permeabile (per area permeabile si intende la superficie di terreno nel quale, per l'assenza di setti o strati artificiali, sono assicurati gli scambi idrici e gassosi con gli strati sottostanti).

Art. 31 Parcheggi per biciclette

A norma della L.R. 1/2013 gli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche devono essere appositamente attrezzati per il deposito di biciclette.

TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT

Art. 32 Emissioni sonore e luminose

L'uso di apparecchi sonori all'interno dell'area deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica.

Sono vietate le manifestazioni pirotecniche salvo specifica autorizzazione del Sindaco. All'interno del Piano non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno dell'area nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

Art. 33 Tutela della fauna e della flora

All'interno del Piano non è consentito:

L'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, i margini delle strade, e nelle aree pubbliche e private non diversamente utilizzate.

Tagliare o danneggiare la vegetazione naturale arborea ed arbustiva salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità.

La piantumazione specie alboree ed arbustive di varietà estranea al paesaggio.

ALLEGATO B

ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DI PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI D'AREA.

- A.1 Servizi di cui all'allegato al Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527.
- A.2 Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i Tour operarors).
 - Attività delle banche di dati.
 - Attività connesse all'informatica.
 - Attività delle lavanderie esclusivamente in favore di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 3, 3.1 lettera b) della presente convenzione.
 - Mense e fornitura pasti preparati esclusivamente in favore di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 3, 3.1 lettera b) della presente convenzione.
- A.3 Movimentazione e magazzinaggio da terminal e container.
 - Confezionamento, imballaggio, reimballaggio, pesatura e campionatura delle merci (alimentari e non).
 - Attività relative a collaudi e analisi tecniche di prodotti, controllo di qualità e certificazione dei prodotti, ricerca e sviluppo, forniti da centri polifunzionali di servizi.

Articolazione dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie (punto 2.3 della circolare).

1) SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

- a) Ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio;
- b) Produzione di software;
- c) Consulenza informatica e/o telematica:
- d) Formazione professionale:
- e) Teledidattica, teleformazione e teleconsulenza;
- f) Supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

1) SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL'INFORMAZIONE

- a) Assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo;
- b) Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive;
- c) Produzione, lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate:
- d) Sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici;
- e) Produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale, di cui alla legge 6.8.90, n. 223 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle solo spese di impianto.

1) SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO ECONOMICA

- a) Studi e pianificazioni;
- b) Progettazioni;
- c) Assistenza ad acquisti ed appalti;
- d) Servizi computerizzati;
- e) Assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;
- f) Problematiche della gestione;
- g) Problematiche della ricerca e sviluppo;
- h) Problematiche della logistica e distribuzione;
- i) Problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
- j) Problematiche dell'import-export;
- k) Problematiche economiche-finanziarie;
- I) Problematiche fiscali e del bilancio;
- m) Problematiche dell'organizzazione amministrativo-contabile;
- n) Problematiche del personale compresa la formazione professionale;
- o) Problematiche dell'ufficio;
- p) Problematiche dell'elaborazione dati;
- q) Problematiche dell'energia;
- r) Problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione dell'impresa;
- s) Problematiche ambientali;
- t) Problematiche della sicurezza sul lavoro.